

## Gli incentivi tecnici nel nuovo Codice dei Contratti pubblici



---

Amedeo Scarsella

## La relazione tecnica

“L’articolo disciplina gli incentivi per funzioni tecniche, rinviando all’allegato I.10 per l’elenco delle attività da incentivare. La previsione, sebbene semplificata rispetto alla versione precedente contenuta nell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, reca una disciplina non limitata alle linee generali, ma estesa a profili di dettaglio, e ciò allo scopo di prevenire le difficoltà e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, anche per i timori di responsabilità amministrativa connessa all’erogazione di incentivi non dovuti. La finalità è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni”.

# Le novità dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici)

Le principali novità in tema di incentivi tecnici:

- le procedure di affidamento incentivabili;
- le attività oggetto di incentivazione;
- innalzato il tetto retributivo individuale;
- non è più necessario il passaggio nel fondo;
- l'atto di determinazione dei criteri di riparto;
- le relazioni sindacali;
- confermata l'esclusione del personale dirigenziale dagli incentivi.

## La previsione del precedente Codice

L'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 detta tra le condizioni “il previo espletamento di una procedura comparativa per l'affidamento del contratto di lavoro, servizio o fornitura”.

Da ciò ne deriva che:

- **l'affidamento diretto** di un lavoro, fornitura o servizio pregiudica la erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche (si veda da ultimo Corte dei conti della Sardegna n. 96/2022); tranne che in termini sostanziali si sia dato corso ad una procedura comparativa.
- gli incentivi per funzioni tecniche non possono essere riconosciuti per le attività svolte in relazione a **contratti di concessione** (Corte dei conti, sez. Autonomie, n. 15/2019);
- per le **fattispecie di partenariato pubblico-privato**, disciplinate dagli art. 180 seguenti del codice appalti, non trova applicazione il sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 (Corte dei conti, sez. Autonomie, n. 10/2021).

## Le procedure di affidamento incentivabili nel nuovo codice (art. 45, comma 1)

Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

## Le procedure di affidamento incentivabili

Le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all'appalto. Si superano, in tal modo, le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti. La disposizione rinvia a un allegato al codice per l'elencazione - tassativa - delle attività tecniche da remunerare.

(Relazione tecnica al nuovo Codice)

# Le attività oggetto di incentivazione (Allegato I.10)

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

## La destinazione del 2 per cento

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. **Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.** È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.



## Una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche

Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 84, CCNL 16 novembre 2022, può essere riconosciuta una indennità per compensare specifiche responsabilità, fra cui: progettazione, realizzazione e sviluppo di servizi digitali; specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi; specifiche responsabilità per l'esercizio delle funzioni di RUP come individuato dal Codice (Quaderno ANCI n. 40).

## Le attività incentivabili negli affidamenti diretti

Nell'individuazione delle attività che costituiscono il presupposto per la corresponsione dell'incentivo, occorre considerare che per gli affidamenti diretti, in particolare, alcune non risultano effettuabili in ragione della natura intrinseca di detta procedura.

Ciò si ritiene non inficia l'applicazione dell'incentivo all'intera procedura di affidamento diretto, applicabile nella misura prevista dal regolamento per le attività effettivamente rese (cfr. principio del risultato) secondo i criteri di ripartizione previsti per la generalità delle procedure; in questo caso l'amministrazione può comunque valutare di riparametrare le quote di incentivo assegnate alle attività tecniche restanti, previste e da effettuare anche per gli affidamenti diretti, in modo da ripartire l'intera misura dell'incentivazione anche per dette procedure (Quaderno ANCI n. 40).

## Innalzato il tetto retributivo individuale

È previsto un tetto massimo individuale che costituisce il limite annuo per ciascun dipendente: gli importi complessivamente maturati (secondo il criterio della competenza, a prescindere dalla data di pagamento) nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

Viene, quindi, innalzato il tetto retributivo individuale per il singolo dipendente che viene portato fino al 100%. Nello specifico, l'art. 113, comma 3, del d.lgs 50/2016 poneva il limite al 50%.

## Il criterio della competenza per determinare il limite annuale

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Liguria, n. 76/2021/PAR); l'importo in riferimento è costituito da quello complessivamente maturato secondo il criterio, appunto, della competenza, a prescindere dalla data di effettivo pagamento.

## Il tetto retributivo individuale e gli strumenti digitali

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, è previsto un incremento ulteriore del 15% rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

## Confermata l'esclusione del personale dirigenziale dagli incentivi (i progetti PNRR)

Il comma 4 dell'art. 45 ribadisce che “Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale”.

Sul punto si rammenta che al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, l'art. 8, comma 5 del d.l. 13/2023 dispone che “gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75”.

## La norma di chiusura

Articolo 226. Abrogazioni e disposizioni finali

5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

## L'atto di determinazione dei criteri di riparto degli incentivi

I criteri del riparto degli incentivi, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, **entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice**. La norma non fa più alcun riferimento alla “contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti,” previsione contenuta nell’art. 113 del d.lgs 50/2016.



## Le relazioni sindacali

Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

(Art. 1, comma 4, D.Lgs. 36/2023)

## La quota del 20 per cento

La residua percentuale delle risorse indicate al par. 2 (20%), con esclusione delle somme a destinazione vincolata, è destinata dal Codice a una serie di utilizzi, specificati ai commi 6 e 7 dell'art. 45 (

Infine, occorre tener presente che la quota del 20% risulta incrementata dai seguenti eventuali elementi:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

## Il personale impiegato nelle centrali uniche di committenza

Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

(art. 45, comma 8, D.lgs. 36/2023)